

Capitolo XIII

La confisca

I. La confisca prevista dall'art. 240, c.p.....	3548
1. Presupposti di legge.....	3548
2. I rapporti con il sequestro preventivo.....	3550
II. Il sequestro conservativo.....	3556

Capitolo XIII

La Confisca

I. La confisca prevista dall'art. 240, c.p.

1. Presupposti di legge

Con la decisione finale la Corte di Assise disponeva la confisca dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto e di quant'altro in sequestro, nonché la confisca nei confronti di **ILVA S.p.a.** in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari *pro tempore*, di **RIVA FIRE**, ora **PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.p.a.** in Amministrazione Straordinaria, in persona del Curatore Speciale *pro tempore*, e **RIVA FORNI ELETTRICI S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, del profitto derivante dalla commissione degli illeciti amministrativi contestati agli enti, quantificato nella misura di euro 2.100.000.000,00 (duemiliardi-centomilioni/00).

La prima a norma dell'art. 240, c.p.; la seconda a norma dell'art. 19 del D.L.gs. 231/2001.

L'art. 240 c.p., completato dall'art. 236 c.p., prevede la disciplina generale della confisca del diritto penale, che risulta applicabile per ogni fattispecie sfornita di una disciplina speciale e, comunque, laddove non espressamente previsto. L'articolo del codice penale sopra richiamato regola la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e contempla due figure distinte: la confisca facoltativa degli strumenti del reato, del prodotto e del profitto, e la confisca obbligatoria del prezzo, dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati elencati.

Nel diritto moderno si riscontra l'esistenza non di un unico modello di confisca ma bensì di una pluralità di forme di confisca che, accomunate dall'essere una forma di espropriazione da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite, si distinguono per l'oggetto dell'ablazione, la disciplina e le finalità perseguite; tanto è vero che ancora oggi risulta incredibilmente attuale la definizione della confisca come "reticolo" di meccanismi sanzionatori o, secondo una più recente definizione come istituto "camaleontico" la cui natura nel caso concreto è polifunzionale e dipende dalla specifica disciplina.

La confisca ex art. 240 è definita dal codice “misura di sicurezza” che, in quanto tale, dovrebbe avere una duplice finalità: da una parte sottrarre all’agente la cosa che, essendo servita per commettere il reato, potrebbe costituire un incentivo per nuove azioni criminose; dall’altra parte, privare l’agente del frutto del reato commesso, onde non possa godere della locupletazione conseguita con il reato del quale costituisce il fine e lo scopo. Alla base di tale concezione si pone il concetto di pericolosità, in relazione al quale la dottrina oscilla dalla considerazione della pericolosità della *res* a quella della persona (pericolosità sociale), con posizioni che, comunque, tendono ad avvicinarsi, laddove si parla di pericolosità anche della persona, ma in senso relativo, perché essa riposa in osmosi con la cosa sicché basterà interrompere questa perché cessi la situazione di pericolo.

Nonostante tale definizione, parte della dottrina nega la finalità meramente preventiva della misura in esame, per attribuirle talvolta natura punitiva, espropriativa, se non di sanzione civile nel processo penale o mera sanzione amministrativa. La confisca appare allora, ad avviso della dottrina, come un ibrido istituto di repressione penale e di prevenzione amministrativa.

Anche la Suprema Corte nega la natura preventiva della confisca dei profitti, misura di prevenzione ex art. 2 ter l. 575/1965 e oggi ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, che riconduce *nell’ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240 co.2 c.p.* (v. *ex multis* Cass. sez. unite 3-7-1996; Cass. pen. 96,369; Cfr. Cass. 08/25676; Cass. sez. unite 07/57); si considera la definitività della confisca incompatibile con il carattere preventivo e se ne individua piuttosto la *ratio* nell’esclusione dal circuito economico di beni e proventi di natura presuntivamente illeciti.

Con riferimento alla confisca del prodotto o del profitto del reato va osservato che essa, laddove correttamente applicata, piuttosto che perseguire una finalità repressiva, risponde ad una finalità di compensazione o di riequilibrio dell’ordine economico violato, riportando la situazione patrimoniale del reo nelle condizioni in cui si trovava prima della consumazione del reato e così impedendo al reo di godere del frutto della sua attività in base al principio fondamentale che il crimine non rappresenta in uno Stato di diritto un legittimo acquisto dei beni.

La confisca dei profitti, nell’ambito della criminalità di impresa, rappresenta uno strumento di regolazione della risposta all’illecito compiuto dall’ente. Con la confisca viene annullato completamente il profitto derivante dal reato, così da garantire che si produca una significativa diseconomicità per l’impresa, in modo da assicurare una consistente contropinta economica all’illecito per l’ente, per il quale il reato presupposto si traduce così sempre in un costo tale da sopravanzare i vantaggi che possono derivare dall’ente dalla sua commissione.

Tuttavia, pur tenendo presente questi ultimi due concetti, come osservato, la confisca si distingue per la sua polifunzionalità e non è detto che abbia sempre uno scopo neutralizzante, inteso come obiettivo di riportare il responsabile del reato nella situazione antecedente alla commissione del reato, potendo svolgere anche una funzione ripristinatoria o addirittura punitiva.

In questo caso se da un lato resta il legame di pertinenzialità tra il reato ed il profitto, dall’altro salta il legame di personalità tra la confisca e l’autore del reato, dato che ciò che interessa è eliminare il profitto del patrimonio in cui si trova, quale che sia il titolare di tale patrimonio, autore o persona estranea al reato che comunque ne beneficia.

Con riferimento a quanto appena esposto ed al caso di cui trattasi, ha grande importanza, per quanto attiene in particolare alle confische del “Sistema 231”, la confiscabilità dei risparmi di spesa. Vero è che in base ad un primo orientamento si nega che il risparmio di spesa possa rappresentare il profitto direttamente confiscabile poiché, secondo tale orientamento, non rappresenterebbe un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale e, in ogni caso, la sua determinazione sarebbe affidata all’arbitrio giudiziario. In tale direzione si muoveva la Suprema Corte nel “caso Fisia”, dove si negava che il profitto risparmio sia direttamente confiscabile a causa dell’assenza del nesso causale tra la condotta illecita ed il profitto, che era già presente nel patrimonio del soggetto, e che quindi non si riteneva essere confiscabile poiché non rappresentativo di un ricavato comunque introitato e quindi di un risultato economico positivo.

Per contro però, in base ad un diverso orientamento, ormai piuttosto consolidato, non solo si ritiene possibile confiscare il risparmio di spesa, ma addirittura, partendo da una concezione dinamica della provenienza illecita, le Sezioni Unite con la sentenza *Gubert* (n. 14/10561), oltre a precisare innanzitutto che il vantaggio patrimoniale conseguito alla consumazione del reato può consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento di un tributo, accolgono una nozione molto ampia di profitto, ricomprendendo anche le utilità indirette, e fanno rientrare addirittura il risparmio rappresentato dal denaro sottratto alla tassazione, nella misura dell'imposta evasa, nella nozione di profitto direttamente confiscabile ex artt. 240 o 322 ter, dato che quest'ultima, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente ma confisca diretta. Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella successiva sentenza "*Thyssenkrupp*", in cui addirittura si applica con riguardo ad una condotta recante la violazione di una disciplina prevenzionistica. Consegue a tale orientamento che il risparmio sarà direttamente confiscabile anche presso l'ente che non può essere considerato estraneo al reato se beneficiario.

Per quanto attiene alla confiscabilità in particolare dei risparmi di spesa diversi da quelli da quelli fiscali, c'è quindi da dire, allo stato delle cose, che dipende dal modo in cui essa viene concepita, sottolineando che se la stessa, sulla scia del concetto di polifunzionalità intrinseco all'istituto della confisca, viene vista con una funzione neutralizzante, non può essere ammessa con riferimento ai risparmi di spesa non fiscali, in quanto si deve per forza di cose fare riferimento all'incremento introitato.

Se invece viene analizzata con riferimento alla sua natura punitiva, non vi sono ragioni per non ammetterla. Sul punto, non può non richiamarsi nuovamente la sentenza *Thyssenkrupp*, a seguito della quale l'evoluzione giurisprudenziale è andata sempre più nella direzione di ricostruire la confisca ex art.19 d.lgs 231/2001 anche in termini punitivi, con la conseguenza di far rientrare nel concetto di "profitto" anche il concetto di "risparmio di spesa" e cioè un mero risparmio non inserito in alcun ricavo introitato.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ed all'orientamento da essa richiamato (in particolare sent. C.U. 3635/2013), recentemente la Cassazione, con la sentenza *Thyssenkrupp* (38343/2014) ha optato per la confiscabilità anche dei risparmi di spesa in termini assoluti. Nell'ambito di questo procedimento, notoriamente relativo a reati di omicidio e lesioni commessi violando le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si è ritenuto che costituissero profitto di tali reati i risparmi di spesa derivanti dalla mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto.

In particolare, mettendo in parallelo il concetto di vantaggio e quello di profitto si rileva come, nell'ambito della disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, per quanto riguarda i reati colposi di evento, *l'imputazione oggettiva dell'illecito dell'ente si fonda sull'interesse o il vantaggio riferito alla condotta e non all'evento*. Pertanto, secondo la Corte *con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio*. Dunque, si dovrebbe fare riferimento alla condotta per il profitto e non all'evento da essa derivante; così facendo la Corte equipara il concetto di "profitto" a quello di "vantaggio", estendendo la confisca *al risparmio di spesa inerente (in quel caso) all'impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza.*

2. I rapporti con il sequestro preventivo.

Con la decisione finale la Corte d'Assise disponeva la confisca della c.d. area a caldo, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

In merito, non è superfluo richiamare la *ratio* dell'istituto della confisca facoltativa, la cui applicazione, secondo prevalente giurisprudenza, è subordinata alla pericolosità della cosa, intesa come stimolo ad ulteriori delitti (C. App. Torino, 26-5-1994); in tale direzione la Cassazione ha sottolineato in più circostanze la necessità che il giudice, nell'applicare la confisca facoltativa, fornisca dimostrazione, adeguatamente motivata, circa la presenza del requisito della pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa stessa da parte del condannato, in sintesi richiede una prognosi circa l'idoneità della libera circolazione della cosa a costituire incentivo alla commissione di ulteriori delitti, dovendo quindi sussistere un nesso strumentale della cosa con il reato.

Sul punto, inoltre, si è espressa la Cassazione penale sez. V con una pronuncia (Cass. pen. – 14/01/2010, n. 11949), sempre in tema di misure cautelari reali e sequestri nel processo penale nei confronti di imputati o indagati, dalla quale è derivata la massima secondo la quale il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra *res* e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, all'attività criminosa.

Nel caso che ci occupa, ritiene questa Corte che lo stato degli impianti attuale non sia comunque in grado, da un lato, di assicurare la sicurezza degli stessi e, dall'altro di garantire l'avvenuta eliminazione di quelle accertate situazioni di messa in pericolo dell'ambiente e della salute, situazioni che non solo costituivano il *fumus* giustificativo dell'originario provvedimento di sequestro ma che sono state accertate all'esito del dibattimento, a seguito, quindi, di un pieno accertamento probatorio nel contraddittorio delle parti, assumendo la veste giuridica del presupposto oggettivo della confisca. Inoltre, in nessun modo può dirsi superato il nesso di strumentalità tra *res* e reato, dato che è proprio attraverso questi impianti che si è consumato il reato di disastro ambientale, che ha avuto come conseguenza la disposizione del provvedimento di confisca.

In tale solco, l'obiettivo del sequestro preventivo, poi trasformato in confisca facoltativa, era proprio quello di garantire la messa in sicurezza dei beni sottoposti alla misura cautelare, a tutela degli interessi protetti dalle norme contestate agli imputati, riguardanti la salute della collettività e la salubrità dell'ambiente, che all'epoca della pronuncia della sentenza apparivano gravemente compromesse, proprio a causa della consumazione del reato di disastro ambientale sopra richiamato. Ad avviso di questa Corte, la descrizione dello stato attuale degli impianti, nonché dello stato dei lavori riguardanti il Piano Ambientale AIA 2012, per come è emersa da tutta l'istruttoria dibattimentale, non consente di ritenere in alcun modo superato il presupposto legittimante il sequestro preventivo, nel senso che attualmente lo stabilimento ancora produce emissioni che mettono in pericolo la salute pubblica, situazione che, è ragionevole presumere, non potrebbe essere evitata con la libera disponibilità della *res* da parte della società ILVA.

In particolare, la situazione emersa dal dibattimento – attualizzata al momento della decisione finale – evidenzia la mancata esecuzione del Piano Ambientale, sicché deve dirsi concreto ed attuale il pericolo di ulteriori conseguenze negative in termini di ambiente e salute.

Tenendo presente che al momento della decisione finale solo una parte delle prescrizioni idonee ad eliminare le situazioni di pericolo risultava realizzata, con la conseguenza che il dissequestro dell'area a caldo provocherebbe gravissime conseguenze a causa dei rischi rilevanti che l'impianto ancora presentava.

Considerato che i lavori riguardanti il Piano Ambientale, ancora non eseguiti, afferiscono interventi importantissimi relativi ad aree dello stabilimento che dall'esame dei periti in sede di incidente probatorio sono risultate tra le più inquinanti; ad esempio, non si può non ricordare l'assenza delle barriere frangivento nell'Area GRF, dalla quale proveniva e proviene tutt'ora lo scarico incontrollato in piena terra delle c.d. paiole, con conseguenze disastrose per la salute e per l'ambiente; o ancora, il mancato completamento dei lavori nell'Area Agglomerato, dalle cui linee derivano le emissioni di diossina, che provocavano e continuano a provocare danni incalcolabili alla salute dei lavoratori e dei

cittadini, alla fauna ambientale e finanche, come naturale conseguenza, all'impresa privata ed alla dignità di numerosi imprenditori, come attestato dalla costituzione come parti civili di numerosissime società cooperative operanti nell'ambito della mitilicoltura, irrimediabilmente danneggiate dalle emissioni incontrollate di diossina e non solo; infine, essendo oggetto dei recentissimi rapporti dell'ARPA riguardanti i livelli di benzo(a)pirene nel Quartiere Tamburi, non può non essere inclusa nelle evidenze di mancata attuazione delle prescrizioni l'Area Cokeria, che può essere verosimilmente ritenuta la causa degli elevatissimi livelli riscontrati, in particolar modo dovuti al mancato rifacimento delle batterie 10 e 11.

Pertanto, anche un'eventuale realizzazione completa dei lavori AIA, ritenuti idonei a risolvere i problemi ambientali del siderurgico, non darebbe alcuna garanzia di certezza sul rendimento non inquinante degli impianti stessi, in considerazione del previsto incremento della produzione.

Quindi non solo, al momento della decisione finale, il Piano Ambientale non aveva ancora trovato completa attuazione, ma anche un'eventuale conclusione dello stesso non darebbe alcuna garanzia di superamento delle esigenze di tutela poste a fondamento del provvedimento cautelare; tale positiva verifica si avrà soltanto quando, in seguito al completamento dei lavori, l'impianto sarà portato alla produzione autorizzata e i conseguenti e successivi accertamenti dell'A.G. verificheranno che effettivamente l'impianto non è inquinante.

Ne discende che neppure l'adempimento completo dei lavori AIA rappresenterebbe condizione sufficiente per il dissequestro, dovendosi effettuare in ogni caso una valutazione in concreto sulla reale utilità dei lavori effettuati e sull'idoneità degli stessi a rendere l'impianto non inquinante; valutazione che al momento non può essere effettuata dato che l'impianto a caldo del siderurgico tarantino risulta attualmente operativo a meno della metà della sua forza produttiva.

In merito alla necessità di effettuare una verifica concreta dell'impatto ambientale degli impianti, occorre richiamare la sentenza 85/2013 della Corte Costituzionale, pronunciata proprio nell'ambito del Caso ILVA, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012 n. 207; in particolare, la Corte Costituzionale nella detta sentenza, partendo dall'assunto che l'AIA 2012 rappresenti un provvedimento amministrativo e che in quanto tale sia oggetto di tutti i rimedi giurisdizionali esperibili a riguardo, richiama nel testo la disciplina contenuta all'interno dell'art. 29-octies, comma 4, del codice dell'ambiente, che impone all'autorità competente di riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

Nel caso di specie e conclusivamente, allo stato dei fatti si ritiene che la realizzazione parziale delle prescrizioni AIA non sia idonea a garantire la sicurezza degli impianti e che la circostanza che anche in condizioni di fermo sostanziale dell'impianto lo stesso, comunque abbia prodotto emissioni superiori ai limiti di legge, sia verosimilmente conseguenza o di un Piano Ambientale nuovamente erroneo oppure di un'erronea applicazione dello stesso da parte dei Gestori dello stabilimento;

Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene che la situazione impiantistica emersa dal dibattimento, allo stato dei fatti sia ancora idonea ad integrare il requisito della concretezza e dell'attualità cautelare, dato che un eventuale dissequestro degli impianti della c.d. area a caldo ed una conseguente ripresa produttiva degli stessi in assenza di limitazioni e controlli, provocherebbe la perpetrazione ed il consolidamento della grave offesa alla salute collettiva ed alla salubrità dell'ambiente che portò all'applicazione del provvedimento di sequestro preventivo, poi trasformato in sede dibattimentale nella confisca facoltativa tutt'ora in atto.

Tale situazione di fatto è in linea anche l'argomentazione in parte già tracciata nella citata sentenza della Corte Costituzionale, 85/2013 che pur considerava legittima la reimmissione di ILVA spa nella disponibilità dell'impianto, concedendone la facoltà d'uso. La Corte, infatti, partendo dal presupposto che il sequestro degli impianti, senza facoltà d'uso, era stato disposto a norma del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., in base all'assunto che la continuazione dell'attività produttiva avrebbe senza dubbio aggravato l'inquinamento ambientale, già accertato con perizia disposta in sede di incidente probatorio, e avrebbe provocato ulteriore nocumento ai lavoratori dell'impianto e agli

abitanti delle aree vicine, aveva tuttavia argomentato che l'aggravamento delle conseguenze di reati già commessi o la commissione di nuovi reati è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto antecedenti all'adozione del provvedimento cautelare, che la Corte individuava nella nuova AIA (quella con decreto del 26.10.2012) e il D.L. 207/2012. Infatti così scriveva la Corte: *Si deve ritenere, in generale, che l'art. 1 del d.l. n. 207 abbia introdotto una nuova determinazione normativa all'interno dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire la facoltà d'uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata. Nessuna incidenza sull'attività passata e sulla valutazione giuridica della stessa e quindi nessuna ricaduta sul processo in corso, ma solo una proiezione circa i futuri effetti della nuova disciplina. La reimmissione della società Ilva S.p.A. nel possesso degli impianti è la conseguenza obbligata di tale nuovo quadro normativo, affinché la produzione possa continuare alle nuove condizioni, la cui osservanza sarà valutata dalle competenti autorità di controllo e la cui intrinseca sufficienza sarà verificata, sempre in futuro, secondo le procedure previste dal codice dell'ambiente.*

In tal ultimo senso, allora, anche la circostanza che ILVA spa sia stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, non può dirsi tranquillizzante.

Infatti, la discontinuità soggettiva della gestione odierna, rispetto alla gestione che aveva originato il sequestro in atto, non rileva: sul punto, infatti, è necessario richiamare una pronuncia della Cassazione penale (Sez. I – 14/01/2008, n. 16405), da cui è possibile desumere la massima secondo la quale, per escludere la legittimità del sequestro ai fini della successiva confisca di un bene appartenente a “persona estranea al reato”, per tale deve intendersi non solo chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto ancorché non punibile, con la consumazione del reato; nel caso di specie, infatti, non solo deve dirsi una continuità soggettiva in senso stretto tra ILVA spa e ILVA in AS, né, inoltre, può, ILVA in AS, assimilarsi al terzo in buona fede, attesa la sua piena consapevolezza dello stato degli impianti.

Passando, infine, alla quantificazione del profitto illecito conseguito vediamo che le condotte criminose oggetto del presente processo compiute, come detto, nell'interesse e a vantaggio degli enti, hanno procurato un ingente profitto che, nel caso di specie, in massima parte, si configura nel risparmio di spesa ottenuto dalla mancata adozione di quelle misure e cautele necessarie per salvaguardare l'ambiente e la salute dei lavoratori, oltre che nella prosecuzione dell'attività in maniera funzionale alla “strategia aziendale” ma non conforme ai canoni di sicurezza (vedasi Cass., Sezioni Unite, sentenza n.38343 del 24.4.2014).

Nello specifico, le Sezioni Unite hanno chiarito che *con riguardo ad una condotta che rechi la violazione di una disciplina prevenzionistica posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di un'attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto.*

Ritiene la Cassazione che il profitto vada inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito, può consistere anche nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine dai quali il reato associativo è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale. Tale maggioritario orientamento è andato consolidandosi, ritenendo che il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare un profitto, che è sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti dalla legge - in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della *societas sceleris* è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla

realizzazione del programma criminoso (cfr. Cass. n.5869 del 27/1/2011, Cass., n.11969 del 24/2/2011; Cass., n.28960 del 26/6/2014, Cass. n.26721 del 04/03/2015, Cass. 14/10/2015, n.46162). Si legge in motivazione di quest'ultima sentenza che *...proprio il rapporto esistente tra reato-mezzo e reati-fine, che è quello intercorrente tra il reato associativo e i reati-scopo, rende il fatto tipico del primo delitto diverso dal fatto tipico dei secondi sicchè non appare giustificabile la tesi che non ammette la possibilità di imputare direttamente al reato associativo il profitto dei reati-fine. Una tale possibilità sembra peraltro ammessa ex positivo iure laddove l'art. 416 bis c.p., afferma che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del "metodo mafioso" per realizzare, tra l'altro, "profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri" sicchè, in un contesto criminale associativo sia o meno di tipo mafioso, non vale obiettare che, siccome gli agenti pongono in essere i reati-fine, sono questi delitti - non quello associativo - a produrre direttamente il profitto. Il reato di associazione per delinquere, integrate tutte le altre condizioni per la sua configurabilità.... implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attività volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che, in qualunque forma, l'associazione vada concretamente e periodicamente a conseguire in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati, sicchè non vi è dubbio che i proventi delittuosi, realizzati con la consumazione dei detti reati costituisca il vantaggio per il quale il reato associativo è stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione degli utili, del cui conseguimento, quale profitto del reato associativo, tutti gli associati, a maggior ragione i promotori e gli organizzatori, devono pertanto rispondere.*

In altri termini, i partecipi sono consapevoli sia del fatto che le proprie condotte rientrano nell'esecuzione del programma criminoso attraverso lo specifico contributo ricompreso nel generico programma di delinquenza e sia del fatto che il profitto non è destinato a recare un vantaggio uti singuli, se non limitatamente alla divisione degli utili conseguiti dall'organizzazione. Questa è la ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il profitto dei reati-fine ben può essere direttamente considerato come profitto del reato associativo (Sez. 3, n. 11969 del 24/02/2011, Rossetti, Rv. 249760), senza che si abbia alcuna inaccettabile duplicazione di esso.

Ed ancora, l'orientamento di legittimità assolutamente dominante ha trovato conferma nella sentenza n. 30255 del 3/3/2017 (in massima: *"il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi;* in motivazione la Cassazione ha precisato che questa interpretazione trova conferma indiretta nell'art.24-ter D.Lgs. n.231/2001 che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso); inoltre, da ultimo, anche nella pronuncia n. 8785 del 29.11.2019, che ha rigettato il ricorso della ricorrente la quale, tra i motivi di gravame, citava proprio l'elaborazione che aveva portato alla sentenza Riva Fire oggetto del presente giudizio n. 3635 del 20/12/2013.

Sul punto la Suprema Corte ha, ancora una volta, avuto modo di statuire che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso ai sensi dell'art.24-ter, comma 2 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, confiscabile anche per equivalente ex art. 19 del medesimo decreto, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale.

Al riguardo *"il punto di partenza per giungere ad attribuire all'ente il conseguimento di un profitto a partire dall'illecito associativo, è rappresentato dalla considerazione che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale. Pertanto, a prescindere dal fatto che i reati-fine producano di per sè vantaggi, l'interprete deve porre*

*l'accento sul reato nel suo "complesso", concentrandosi sull'associazione, la quale manifesta una capacità produttiva di profitto proiettata ad oltrepassare il singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio (Cass., Sez. III, 4 marzo 2015, n. 26725: "il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto, che è sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente... in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della *societas sceleris* è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso"). I partecipanti agiscono nella consapevolezza che le attività sono volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, e dunque dei vantaggi che l'associazione otterrà concretamente e periodicamente in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati. Profitto questo, si tiene a precisare, che non è destinato a recare un vantaggio *uti singuli*, se non limitatamente alla divisione degli utili conseguiti dall'organizzazione, il che consente di distinguere quanto ottenuto dal sodale mediante la realizzazione del reato-fine e quanto al medesimo deriva dalla qualità stessa di partecipe".*

Quel che è certo è che la pronuncia della Cassazione n. 3635 del 20.12.2013, che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi degli artt. 19, 53 D.Lgs. n.231/01 in questo procedimento penale, è rimasta isolata e del tutto superata.

Ed i profitti conseguiti nel corso della gestione dell'ILVA sono poi confluiti nelle casse della Riva Fire Spa e, senza soluzione di continuità, della neonata Riva Forni Elettrici Spa, costituita appositamente per farvi transitare i proventi dell'associazione per delinquere: lo si chiarirà nel capitolo dedicato appunto alla 231/2001.

Il tempo nell'arco del quale devono essere maturati i profitti così intesi ed oggetto di confisca parte dal 8.8.2009, ossia data di entrata in vigore della previsione dell'art.416 c.p. quale reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Venendo alla quantificazione del profitto, offrono un sicuro ancoraggio le prescrizioni del D.P.C.M. 14.3.2014, ossia il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.5.2014 n.105 (cui ha fatto riferimento anche la successiva produzione normativa a partire dal D.L. n.1/2015 convertito in L. n.20/2015 e, da ultimo, quelle del D.P.C.M. del 29.9.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.9.2017 che ha aggiornato lo stato dell'arte dei necessari interventi di adeguamento e messa in sicurezza), che assumono anche una valenza ricognitiva retrospettiva, definendo in via generale il perimetro degli interventi di adeguamento impiantistico omessi dalla gestione RIVA, prudenzialmente accertato sinora dalla stessa ILVA in A.S. nell'importo di circa €1,813 miliardi, con esclusione del "Piano Rifiuti" ammontante ad ulteriori €190.972.000 (vedasi specificatamente la documentazione "Consuntivazione AIA Piano Ambientale D.P.C.M. 29.9.2017" aggiornata soltanto sino al 30.6.2018 prodotta dallo stesso ente imputato all'udienza del 13.1.2021 che, unitamente ai report periodici di ARPA e ISPRA, anch'essi acquisiti alla medesima udienza, testimoniano l'ingente portata degli interventi strutturali da compiere su impianti logori e vetusti, nonché l'approfondita relazione tecnica datata 17.11.2016 redatta dalla Prof.ssa Zanetti del Politecnico di Torino acquisita all'udienza del 13.1.2021 e già allegata da Ilva Spa in A.S. alla richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., poi rigettata dalla Corte di Assise di Taranto).

Tale valutazione, riferita alla mole degli interventi da effettuare, e in parte effettuati dal commissariamento in poi, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla stessa Ilva in A.S. all'udienza del 18.1.2021, nell'area a caldo del siderurgico dopo l'approvazione del Riesame A.I.A. del 26.10.2012 che aveva radicalmente mutato l'A.I.A. del 4.8.2011 (oggetto del capo di imputazione PP) dei Commissari Governativi, quindi, non si discosta molto dall'importo di €2,100 miliardi dettagliatamente indicato nell'appendice A) alla relazione depositata in data 19.11.2012, nell'ambito del "Piano degli interventi di adeguamento degli impianti presenti nelle Aree Agglomerato, Cokerie, Altiforni, Acciaierie e dell'Area Parchi Minerari", dai custodi giudiziari (su cui si è diffusamente soffermata, nel corso del suo esame, l'Ing. Barbara Valenzano), all'esito degli accertamenti svolti sul campo, una volta presa visione delle manifeste criticità dello stabilimento.

Pertanto, viene in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui *“in tema di responsabilità amministrativa degli enti, in caso di responsabilità concorsuale, riguardante una pluralità di enti coinvolti nella medesima vicenda, la confisca del profitto del reato, applicandosi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, può riguardare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, senza che rilevi il riparto interno del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi”*.

Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può pertanto interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce, appunto, *“fatto interno a questi ultimi”* (così Cass., SS.UU., 27/03/2008, n.26654).

Del resto, il principio è pacifico anche in tema di concorso di persone che: *“La confisca per equivalente e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile a ognuno di loro, e anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Ciò in ossequio al principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, e altresì nel rispetto della natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio”* (Cass., Sezione V, sentenza 26 febbraio-23 giugno 2020, n.19091).

Si richiede, quindi, ai sensi dell'art.19 D.Lgs. n.231/01 la confisca per equivalente del profitto illecito conseguito nei confronti degli enti odierni imputati (Ilva Spa, Riva Fire Spa poi divenuta Partecipazioni Industriali Spa in liquidazione, e Riva Forni Elettrici Spa) per **tutti** gli illeciti amministrativi agli stessi ascritti, nella misura di **€2.100.000.000,00 (2 miliardi e 100 milioni di euro)** in solido tra loro.

II. Il sequestro conservativo

Con la decisione finale la Corte provvedeva anche a confermare, a norma degli artt. 316 e ss., il sequestro conservativo in favore delle parti civili richiedenti già disposto nei confronti di LIBERTI Lorenzo, RIVA Fabio Arturo e RIVA Nicola (come emendato il dispositivo giusto provvedimento di correzione errore materiale dell'8.7.2021).

Agli atti del dibattimento e precisamente nel faldone VI del fascicolo per il dibattimento era contenuto l'incartamento dedicato al sequestro conservativo. Si tratta della ordinanza di sequestro conservativo emessa dal GIP in sede in data 21.9.2015 nei confronti di CASARTELLI Giuseppe, CORTI Cesare, RIVA Nicola, RIVA Fabio Arturo, ARCHINA' Girolamo, PERLI Francesco, DALO' Salvatore, DE FELICE Salvatore, DIMAGGIO Ivan, FERRANTE Bruno, CAVALLO Angelo, BUFFO Adolfo, CERIANI Alfredo, REBAIOLI Giovanni, LIBERTI Lorenzo, su istanza delle P.C. Fornaro Angelo, Fornaro Vittorio e Fornaro Vincenzo. Ed ancora della ordinanza di sequestro conservativo emessa dal GIP in sede in data 21.9.2015 nei confronti di CASARTELLI Giuseppe, CORTI Cesare, RIVA Nicola, RIVA Fabio Arturo, ARCHINA' Girolamo, PERLI Francesco, DALO' Salvatore, DE FELICE Salvatore, DIMAGGIO Ivan, FERRANTE Bruno, CAVALLO Angelo, BUFFO Adolfo, CERIANI Alfredo, REBAIOLI Giovanni, LIBERTI Lorenzo, su istanza delle P.C. Fornaro Angelo, Fornaro Vittorio e Fornaro Vincenzo, per i capi A), B), H), P), R), S).

Ed ancora della ordinanza depositata in Cancelleria in data 22.10.2015 con cui il Tribunale del riesame accoglieva il ricorso avanzato nell'interesse di D'ALO', CAVALLO, FERRANTE, PERLI, BUFFO, DIMAGGIO, CASARTELLI, CERIANI, ARCHINA', mentre rigetta quello avanzato da

LIBERTI, RIVA Fabio Arturo e RIVA Nicola, nei confronti dei quali, quindi, assumeva il carattere del giudicato cautelare (avendo ricevuto la bocciatura in Cassazione).

In generale, osserva la Corte, il sequestro conservativo può essere annoverato tra gli strumenti di contrasto patrimoniale predisposti dall'ordinamento.

Nel caso di specie, si è trattato di un sequestro conservativo la cui richiesta perveniva da alcune parti civili costituite con la finalità, quindi, di tutelare gli interessi civili dalle stesse azionati nel processo penale, e, specificatamente, di garantire il pagamento delle obbligazioni civili nascenti da reato.

Diversamente invece nel momento in cui è il P.M. ad avanzare una richiesta di sequestro conservativo, il vincolo servirà a garantire i crediti nei confronti dello Stato; è stato anche arguito che attraverso il sequestro conservativo sarebbe possibile garantire il recupero del *quantum* necessario a riparare il danno, derivante dal reato ambientale. Tuttavia, molte sono difficoltà operative: la fase processuale in cui si innesta, l'esistenza di un credito approssimativamente quantificabile ed il *periculum*, sono tutti requisiti che rendono limitate le possibilità di garantire il costo della bonifica attraverso tale strumento.

Ebbene, con riferimento al caso in concreto, allora, non dovendo la Corte ripercorrere le ragioni giustificative poste a fondamento del provvedimento in questione, deve tuttavia limitarsi ad osservare che la compiuta istruttoria dibattimentale ha fornito gli elementi per ritenere fondata la responsabilità civile di LIBERTI Lorenzo, RIVA Fabio Arturo e RIVA Nicola rispetto al danno lamentato dalle parti civili: gli allevamenti della famiglia Fornaro, infatti, non solo venivano abbattuti nel corso della campagna di verifica della diossina disposta dalla ASL nel 2008, ma la zona rientrava nel divieto di pascolo. Inoltre, il danno a carattere non patrimoniale derivante alla famiglia Fornaro dalla cessazione di attività della masseria che aveva una tradizione storico-familiare, senza dubbio è ricollegabile alle emissioni di diossina. Diossina che proveniva dallo stabilimento siderurgico di Taranto, come ben sapeva il prof. LIBERTI, consulente tecnico del P.M., che, appunto, predispose una consulenza falsa, a seguito di corruzione.